



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER STUDENTI CON DISABILITÀ

Un insegnante mediocre parla

Un bravo insegnante spiega

Un ottimo insegnante dimostra

Un grande insegnante ispira

William Arthur Ward

Il protocollo di accoglienza per studenti con disabilità è un documento che contiene informazioni, principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per la loro inclusione; definisce compiti e ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica e traccia le diverse fasi dell'accoglienza e della facilitazione per l'apprendimento e della partecipazione alle attività dell'Istituto.

La necessità di un tale documento nasce dalla presenza di un numero cospicuo di studenti con disabilità nell'Istituto che impone un'organizzazione articolata al fine di guidare e coordinare le numerose attività volte a "normalizzare" un insegnamento "speciale" per apportare un contributo valido alla formazione e alla crescita di ogni studente.

L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e nelle Linee guida per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità (agosto 2009).

Tale protocollo si propone di:

- Definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale all'interno della nostra scuola;
- Facilitare il passaggio dal grado di scuola inferiore curando la fase di adattamento al nuovo ambiente;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali;
- indicare le attività volte all'innalzamento della qualità della vita e comunicare i percorsi



finalizzati sia allo sviluppo del senso di autoefficacia e di autostima, sia al conseguimento delle competenze necessarie per affrontare con successo contesti di esperienza comuni al fine di favorire la crescita personale e sociale dello studente disabile.

Il presente documento si articola in diverse fasi, ognuna delle quali prevede tempi e attori diversi.

1. Orientamento

Destinatari: Studenti dell'ultimo anno degli Istituti di Istruzione secondaria di primo grado del territorio.

Tempi: Novembre - Febbraio

Attori: Gruppo di lavoro dell'orientamento costituito dalla Funzione Strumentale alla Continuità, orientamento e rapporti con gli studenti, da un docente specializzato preposto all'orientamento degli studenti con disabilità, docenti curricolari e studenti.

Attività: Il gruppo di lavoro incontra gli studenti nelle scuole secondarie di primo grado del territorio per presentare l'Offerta formativa della scuola e organizza presso l'Istituto laboratori al fine di orientare gli stessi alla scelta del futuro percorso scolastico.

2. Iscrizione

Tempi: Entro il termine stabilito dalle norme ministeriali

Attori: La famiglia e il personale di segreteria dei due ordini di scuola

Attività: Presentazione della domanda di iscrizione dello studente alla segreteria scolastica entro i termini stabiliti dalla normativa e trasmissione della documentazione di disabilità per gli adempimenti amministrativi correlati.

Nel caso in cui si verifichi la presenza di studenti la cui patologia afferisce alla sfera dell'autismo, si procede alla elaborazione di un progetto ponte per l'adattamento dello studente al nuovo ambiente scolastico.



3. Raccolta e analisi dei dati

- Tempi:** Maggio
- Attori:** La Funzione Strumentale per l’Inclusione Scolastica, il docente responsabile della documentazione, il docente responsabile del Servizio Socio-assistenziale, il docente responsabile del Servizio di trasporto, il docente specializzato della scuola di primo grado e la famiglia.
- Attività:** Incontri di continuità, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera c della Legge 104/92, al fine di redigere un protocollo di documentazione che raccolga informazioni preliminari sullo studente utili ad elaborare una proposta relativa al tipo di programmazione da attuare e a progettare una adeguata accoglienza. Per gli studenti neo iscritti con grave disabilità si esamina l’eventuale richiesta di posto in deroga. Inoltre si valuta la possibilità di richiedere la fruizione del servizio di assistenza socio-educativa e del servizio di trasporto.

4. Formazione delle classi

- Tempi:** Settembre
- Attori:** La commissione preposta alla formazione delle classi nominata annualmente dal Dirigente scolastico.
- Attività:** Formazione delle classi prime e suddivisione degli studenti con disabilità tenendo conto dei criteri stabiliti dal GLI e delle indicazioni raccolte negli incontri di continuità.

5. Accoglienza

- Tempi:** Settembre
- Attori:** I docenti specializzati, i docenti curricolari e gli studenti neo-iscritti.
- Attività:** Somministrazione di un test d’ingresso per gli studenti per i quali è stata proposta una programmazione paritaria in sede di elaborazione del protocollo di documentazione.



Il test sarà svolto secondo il percorso previsto per gli studenti normodotati allo scopo di accertare le competenze in ingresso.

Somministrazione di un test d'ingresso *personalizzato* per gli studenti per i quali è stata proposta una programmazione differenziata in sede di elaborazione del protocollo di documentazione. Il test ha lo scopo di fornire un primo quadro di insieme e ricavare utili spunti per la futura redazione del PEI/PdV.

6. Elaborazione e approvazione del PEI/PdV

Tempi: Ottobre-Novembre-Dicembre-Gennaio

Attori: Il Consiglio di Classe, la famiglia ed eventuali operatori assegnati alla classe in supporto alla disabilità, la ASL (quest'ultima fornisce date di incontri che necessariamente determinano la data di firma definitiva del PEI/PdV)

Attività: Durante il primo Consiglio di Classe, presentazione da parte del docente specializzato degli esiti dell'osservazione dello studente evidenziando le sue competenze iniziali, i punti di forza e di debolezza, le competenze da raggiungere finalizzate all'elaborazione del Progetto di Vita.

Durante il secondo Consiglio di Classe, elaborazione del PEI per la cui stesura:

- si tiene conto della certificazione di disabilità e di altre eventuali documentazioni a supporto della progettazione;
- si individuano strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- si esplicitano le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, definendo il tipo di intervento educativo (paritario o differenziato);
- si indicano le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- si definiscono le attività per lo sviluppo delle autonomie sociali da indicare nel progetto Socio-educativo Individualizzato per gli studenti per i quali è stata richiesta la figura dell'assistente socio-educativo(D.lgs. n. 66/2017).



Il PEI, documento flessibile, è soggetto a firma definitiva a seguito degli incontri dei gruppi di lavoro alla presenza dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare, di altri operatori sanitari, della famiglia, di un membro del Consiglio di Classe. A seguito delle verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi, il PEI è un documento flessibile e suscettibile di modifiche ed integrazioni. Per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte il PEI/PdV è integrato con l'indicazione degli strumenti per lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro.

Per gli studenti con programmazione differenziata al PEI/PdV si allega la documentazione relativa al Percorso Formativo Personalizzato (PFP).

7. Offerta formativa

- Tempi:** Dicembre - Giugno
- Attori:** Docenti specializzati, studenti con disabilità ed eventuali figure esperte esterne all'Istituzione Scolastica
- Attività:** Realizzazione di progetti e percorsi educativi funzionali alle esigenze e alle potenzialità degli studenti. Accanto alle due macro progettazioni a livello sistemico e permanente (laboratorio I.S.O.L.A. Felice di alternanza scuola lavoro per gli studenti con programmazione differenziata, laboratorio VivalO), il referente per la progettualità propone progetti in orario curricolare ad integrazione dei percorsi formativi degli studenti. Il docente specializzato, in collaborazione con il consiglio di classe, ha facoltà di aderire alle iniziative e, in questo caso, avrà cura di riportarle nel PEI. Si rammenta che qualsiasi attività ad integrazione del curriculum è oggetto di valutazione nel PEI.

8. Alternanza Scuola-Lavoro

- Tempi:** Novembre-giugno
- Attori:** Studenti delle classi terze, quarte e quinte, docenti specializzati, assistenti socio educativi
- Attività:** Progettazione di stage formativi e di orientamento in ambienti lavorativi, (PFP) con un monte ore variabile per gli studenti con programmazione differenziata coordinati dalla



Responsabile dell'Attività di Alternanza Scuola lavoro per la disabilità.

Collaborazione con la Funzione strumentale dell'Alternanza scuola lavoro nella condivisione di percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti con programmazione paritaria non essendo per essi prevista alcuna differenziazione rispetto all'esperienza di classe.

9. Verifica della programmazione

Tempi:	Giugno
Attori:	Il Consiglio di Classe
Attività:	Il Consiglio di Classe verifica il raggiungimento dei traguardi di competenza annuali e le proiezioni sul progetto di vita.

10. Validità anno scolastico

In riferimento a quanto previsto nel protocollo di valutazione degli apprendimenti e del comportamento (§10) costituiscono deroga in base alla circolare n. 20 del 2011 e alla delibera del Collegio dei Docenti le seguenti condizioni:

- Motivi di salute evinti dalla certificazione che possono portare alla frequenza sporadica e saltuaria
- Terapie o cure documentate
- Età anagrafica dello studente in relazione alla normativa sugli ultradiciottenni che non garantisce la presenza del docente specializzato.

Si precisa che, come ribadito nella circolare sopraindicata, è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Ogni studente può avere un monte ore settimanale personalizzato che va riportato sul



PEI/PdV unitamente al calcolo percentuale delle discipline/ambiti disciplinari oggetto dell'intervento didattico.

11. Valutazione

Le parole sono importanti, il termine valutare significa determinare il valore e noi docenti non dobbiamo mai dimenticare che nello specifico stiamo determinando il valore di una persona.

La disabilità non è una diversità ma una condizione di vita e la scuola deve contribuire a modificare i luoghi comuni che accompagnano tale visione, le parole contano perché possono cambiare l'approccio e il comportamento.

Ogni Individuo è diverso dall'altro senza che per questo venga meno il valore.

Tale premessa risulta importante perché restituisce alla programmazione dell'intervento educativo- didattico un ruolo fondamentale.

La nostra valutazione deve perciò tener necessariamente conto della funzionalità o meno del percorso che abbiamo programmato per quello studente nello specifico.

Facendo un salto nel passato è quello che Howard Gardner si augurava per tutti gli studenti programmare e valutare tenendo conto dei diversi stili cognitivi ovvero delle diverse intelligenze.

Nella scuola secondaria di secondo grado, l'art 15 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90 distingue tra valutazione semplificata e differenziata.

Per gli studenti con disabilità certificata, sono possibili pertanto due percorsi distinti, uno curricolare (o per competenze base, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio), uno differenziato (che consente solo la frequenza della scuola con il rilascio di un attestato ma non del diploma).

Per questi obiettivi specifici di apprendimento previsti nel Piano Educativo Individualizzato/Progetto di Vita (PEI/PdV), il Consiglio di Classe, con vincolante parere dei genitori, deve scegliere uno dei due percorsi didattici, a seconda delle capacità e potenzialità dello studente con disabilità. I genitori esprimeranno successivamente un formale assenso/dissenso alla proposta di Valutazione differenziata/paritaria.

Per quanto riguarda la valutazione curricolare o per obiettivi minimi, la programmazione prevede la riduzione parziale dei contenuti di talune discipline o la loro sostituzione con



altri. Le prove equipollenti devono consentire di verificare che lo studente con disabilità abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma alla fine del percorso scolastico.

Quando invece gli obiettivi sono difforni rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e lo studente con disabilità non può conseguire il titolo di studio. Salvo situazioni eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo. La famiglia va informata subito di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso lo studente seguirà ugualmente il suo PEI/PdV, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe (art. 15 comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90). Alla fine dell'anno lo studente che segue una programmazione differenziata verrà ammesso alla classe successiva, ma di fatto non avrà conseguito la promozione.

Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato.

Negli anni successivi, se lo studente con disabilità dimostra di avere raggiunto apprendimenti che si possono ricondurre ai programmi ministeriali, potrà essere promosso formalmente senza dover affrontare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata (art. 15 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001 n. 90).

12. Esami di qualifica

L'Istituto avendo aderito al sistema di offerta sussidiaria integrativa di cui agli accordi Stato-Regioni, consente agli studenti iscritti di conseguire al terzo anno i seguenti titoli di qualifica professionale:

- ambito commerciale: operatore amministrativo-segretariale oppure operatore addetto ai servizi di vendita;
- opzione promozione commerciale e pubblicitaria: operatore grafico.

Non sono previsti esami di qualifica per le terze classi dei Servizi Socio-Sanitari e del Liceo Artistico.



Il giudizio di ammissione agli esami di qualifica rappresenta l'esito di un processo mirato ad una valutazione complessiva dello studente. Tale valutazione non si limita ai risultati delle prove dell'ultimo anno, ma considera ciò che lo studente ha acquisito nell'arco dei tre anni e da ciò che è stato rilevato durante l'esperienza di stage (ASL o PFP).

Alla determinazione certificativa del valore/livello concorrono tutti i formatori. Alle prove finali possono essere ammessi tutti gli studenti che abbiano concluso il percorso con la frequenza di almeno il 75% della durata complessiva del percorso triennale.

Gli esami di qualifica si articolano in due prove d'esame scritte ed un colloquio individuale.

La prova scritta sulle competenze di base sarà un questionario inerente la figura professionale oggetto della qualifica, la prova pratica sarà composta da compiti correlati tra loro e collegati alla realizzazione dei processi di lavoro/attività propri della figura di riferimento. Il colloquio è finalizzato a valutare le competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dall'unione europea. Può essere predisposta, da ciascuno studente, una tesina o un project work.

Ognuna delle prove incide sul punteggio complessivo dell'esame nel seguente modo: prima prova scritta 30/100, seconda prova scritta 60/100, colloquio 10/100. Il punteggio minimo per ottenere l'idoneità è di 60/100.

Al fine di realizzare il diritto all'istruzione e alla crescita educativa di tutti gli studenti, riconoscendo e valorizzando la diversità, per gli studenti con disabilità possono essere utilizzati due percorsi didattici e due modalità valutative.

Una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi previsti dallo standard di qualifica della figura di riferimento, con conseguente valutazione paritaria, attraverso prove equipollenti (è fondamentale ricordare che lo studente deve essere progressivamente preparato a sostenere tali prove) e criteri di valutazione identici a quelli definiti per tutti gli studenti (percorso comune).

Le prove equipollenti (art L. 104/1992, DPR 323/1998 art. 6, art 318 D. Lgs.vo 297/1994): si tratta di prove rese accessibili alle potenzialità dello studente, ma comunque utili ad accertare e verificare che il candidato abbia raggiunto, pur nella diversità dei percorsi, le conoscenze, competenze e capacità necessarie per il conseguimento dell'Attestato di qualifica. Esse sono definite sulla base delle indicazioni del Consiglio di Classe contenute



nel PEI e possono consistere in: utilizzo di mezzi tecnici differenti, consistenti in ausili di diversa tipologia (es. computer, audiotesti, ingranditori, dettatura ad alta voce ecc), normalmente adottati durante il percorso formativo.

Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano tutti gli altri studenti, la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria, al fine di poter sostenere in modo adeguato le prove d'esame, è possibile consentire, inoltre, allo studente con disabilità l'utilizzo di modalità differenti (es. trasformazione della traccia in domande strutturate, adattamento del colloquio orale ecc); contenuti culturali, tecnici o professionali differenti, che tengano conto del percorso effettivamente svolto, purché equipollenti, ossia tali da verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea al rilascio dell'Attestato di qualifica.

Per quanto riguarda il colloquio orale, esso può essere sostenuto con utilizzo di qualunque strumentazione o tecnologia o attraverso un mediatore della comunicazione (ad es. interprete LIS) ovvero sostituito con prove scritte, test o prove pratiche. Per la predisposizione delle prove e il loro svolgimento la Commissione può avvalersi di personale esperto (se necessario, del docente specializzato e/o dell'assistente specialistico che ha seguito l'alunno durante il percorso).

Allo studente che ha seguito un percorso speciale, con una programmazione non riconducibile agli obiettivi previsti dallo standard di qualifica della figura di riferimento ed ha sostenuto un esame con prove riferite al PEI, viene rilasciato l'Attestato di Frequenza, Istruzione e Formazione Professionale ai sensi del DLgs. n. 226/05 integrato con certificazione di credito formativo.

13. Esami di Stato

Gli studenti con disabilità ammessi agli Esami di Stato possono conseguire il titolo di studio o, in alternativa, l'attestazione delle conoscenze, competenze e crediti formativi acquisiti. L'Ordinanza ministeriale che disciplina gli Esami di Stato all'articolo relativo agli studenti con disabilità fa una distinzione tra studenti che programmazione personalizzata ma comunque coerente con quella della classe (programmazione paritaria) e programmazione differenziata (che non dà diritto al titolo di studio).



Il docente specializzato ed eventuali altre figure di supporto allo studente con disabilità vengono nominati dal Presidente della commissione sulla base delle indicazioni dell'Allegato al Documento del Consiglio di Classe e sentito il parere della Commissione. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno (Decreto legislativo 13/04/2017, n.62).

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato e il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente. La commissione d'esame predispone una o più prove differenziate ove necessario, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo con valore legale. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. A tal proposito, il Consiglio di Classe valuta l'opportunità di proporre la presenza del docente specializzato alle prove d'esame ed elabora una proposta nel merito che viene inserita nell'Allegato al documento del Consiglio di Classe (art. 6 comma 1 del Regolamento degli Esami di Stato D.P.R. 323/98 e successive modificazioni), allo scopo di assicurare l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, nonché di ridurre al minimo l'interferenza dell'ansia da prestazione sugli esiti dell'esame finale.

Può essere assegnato un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove in caso di prove non equipollenti a quelle ordinarie o nei casi in cui gli studenti non partecipino agli esami di stato o non sostengano una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo (articolo 13 del DPR n.323/1998 e commi 5 e 6 dell'art. 9 del D.P.R. 122 del 22/06/2009) recante gli elementi informativi relativi al corso di studi seguito.

Le prove equipollenti, in coerenza con il PEI, possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento



previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.

Per l'ammissione agli Esami di Stato si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Amnesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non amnesso». Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

L'esame di stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio (art. 17 comma 2 e 3 Decreto Legislativo 13/04/2017, n. 62). La prima prova, in forma scritta, consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La seconda prova ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo-culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. Per i candidati non vedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta, se le scuole lo richiedono, sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille o in ulteriori formati (audio e/o testo) abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per gli studenti ipovedenti i testi della prima e seconda prova scritta, in conformità alle richieste della scuola vengono trasmessi secondo tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

I testi delle prove scritte degli studenti con programmazione differenziata sono elaborati dalle commissioni, sulla base della relazione allegata al documento del Consiglio di Classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Nel colloquio (art. 17 comma 9) il candidato esporrà anche l'esperienza di ASL (programmazione paritaria) o di PFP (programmazione differenziata) svolta nel percorso di studi mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale. Tale relazione diviene obbligatoriamente oggetto di esposizione nel colloquio.

Il punteggio finale delle prove d'esame è in centesimi (art. 18 Decreto Legislativo 13/04/2017, n. 62). La commissione dispone di un massimo di venti punti per ciascuna



delle due prove scritte e del colloquio. Tale punteggio può essere integrato con debita motivazione fino ad un massimo di cinque punti qualora il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti. Inoltre, la commissione può attribuire motivatamente all'unanimità la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione del punteggio a condizione che abbiano conseguito il voto massimo in ciascuna prova d'esame e il credito scolastico massimo.

Per uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 18, comma 2 del Decreto Legislativo n.62, relativamente alle prove. Nel caso di programmazione differenziata le griglie saranno definite dal consiglio di classe durante le prove di simulazione.

Per gli studenti risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Precisazioni sugli studenti ultradiciottenni

Gli studenti ultradiciottenni frequentanti l'istituto d'istruzione secondaria superiore, ma non ultradiciottenni al momento dell'iscrizione, ha il diritto di continuare comunque, per l'intero ciclo quinquennale, con l'ausilio del docente specializzato. Al termine del quinquennio non potrà usufruire ulteriormente dell'assegnazione del docente specializzato stante il divieto di reiterazione di iscrizione ad altro corso (Parere Consiglio di Stato 3333/2006).

Documento fondamentale per gli Esami di Stato è l'Allegato al Documento del Consiglio di Classe redatto entro il 15 maggio dal Consiglio di Classe. Per l'indicazione delle informazioni che il docente specializzato dovrà includere in tale documento si rimanda al paragrafo successivo di questo protocollo relativo alla documentazione.

14. Documentazione

La documentazione dell'inclusione scolastica è reperibile nell'Area riservata presente sul sito dell'istituto www.iissgarrone.gov.it.



15. Attori del percorso di inclusione

Dirigente scolastico

Secondo quanto è indicato nelle linee guida per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità, il Dirigente Scolastico:

- individua una figura professionale di riferimento (il docente responsabile della Funzione Strumentale all'Inclusione Scolastica) per le iniziative di organizzazione e di cura della documentazione la quale aggiorna il Dirigente Scolastico sul percorso scolastico di ogni studente disabile ed è interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell'attuazione dei progetti;
- nomina e presiede il GLI;
- propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, dopo aver sentito il GLI sulla base dei singoli PEI (art. 10 D.lgs. n. 66/2017);
- valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione;
- indirizza l'operato dei Consigli di Classe affinché collaborino alla stesura del PEI/PdV;
- coinvolge attivamente le famiglie e garantisce la loro partecipazione durante l'elaborazione del PEI/PdV;
- cura i rapporti con le realtà territoriali;
- attiva azioni di orientamento;
 - a) per assicurare continuità nella presa in carico degli studenti provenienti dalle scuole secondarie di primo grado
 - b) per costruire percorsi di transizione al mondo del lavoro per gli studenti delle classi terminali.

Funzione strumentale Referente/coordinatore per l'inclusione

Collabora con il Dirigente Scolastico assicurando un efficace coordinamento di tutte le attività progettuali di istituto finalizzate a promuovere una scuola inclusiva; in particolare:



- gestisce dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi ecc.);
- supporta la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio;
- ottimizza l'uso di risorse per l'inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche;
- facilita i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di integrazione.

Team per l'inclusione scolastica

Referente/Coordinatore per l'inclusione scolastica

- svolge attività di supporto ai Consigli di Classe per l'elaborazione dei PEI/PdV e dei PdP (per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali in generale)
- cura i rapporti con le famiglie degli studenti con disabilità e con BES
- coordina le attività di formazione in servizio sui temi relativi alla disabilità
- supporta i docenti specializzati su posti di sostegno

Responsabile della documentazione degli studenti con disabilità e con BES

- aggiorna la modulistica
- supporta i docenti specializzati sull'utilizzo del registro elettronico

Responsabile della elaborazione dell'Orario dei docenti specializzati sede centrale

- elabora l'orario dei docenti specializzati tenendo conto delle esigenze formativo-didattiche degli studenti con disabilità

Responsabile della sede associata di Canosa di Puglia

- cura l'accoglienza degli studenti disabili, i rapporti con le famiglie, i rapporti con ASL, l'orario dei docenti specializzati

Referente dei rapporti con Enti locali in materia di trasporto e coordinamento visite di istruzione e aziendali degli studenti con disabilità

- cura i rapporti con l'Ente di competenza
- gestisce la relativa modulistica



- coordina le visite di istruzione e aziendali

Responsabile del Coordinamento e della organizzazione del servizio di assistenza specialistica

- cura i rapporti con l'Ente di competenza
- propone l'assegnazione e l'utilizzazione del servizio di assistenza socio educativa al Gruppo di lavoro per l'Inclusione
- gestisce i rapporti con gli assistenti socio educativi
- cura la relativa documentazione (PSEI)

Responsabile del coordinamento progettualità d'Istituto per l'inclusione

- coordina la realizzazione di progetti e percorsi educativi funzionali alle esigenze e alle potenzialità degli studenti
- cura la relativa modulistica

Responsabile dell'Alternanza Scuola Lavoro e dei Percorsi Formativi Personalizzati per studenti disabili con programmazione differenziata

- coordina la realizzazione dei PFP
- cura la relativa modulistica

Assistenza specialistica socio-educativa per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica

L'assistente socio educativo opera in ambito sociale per il raggiungimento dell'autonomia e per il miglioramento della comunicazione dello studente disabile, attraverso interventi mirati, definiti nel PEI/PdV che rispondono a bisogni educativi specifici.

Svolge la propria attività sulla base degli obiettivi contenuti nel PEI/PdV e tramite l'elaborazione dello PSEI (Progetto Socio Educativo Individualizzato), attraverso la presa in carico continuativa dello studente disabile, la promozione delle sue potenzialità e della crescita personale. L'assistente specialistico agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e



sull'organizzazione dei servizi in campo educativo, al fine di promuovere l'inserimento dello studente con disabilità nel contesto di riferimento.

Tale figura deve contenere i requisiti professionali indicati dall'art. 46 del Regolamento Regionale n.4/2007:

L'assistente socio educativo, in collaborazione con le altre figure professionali presenti nella scuola, svolge le seguenti attività:

- coopera come figura professionale complementare alla realizzazione di attività funzionali al PEI/PdV;
- attiva interventi educativi rivolti a favorire la comunicazione, la relazione, l'autonomia e i processi di apprendimento, secondo il PEI/PdV e tramite l'elaborazione del piano PSEI che andrà ad integrarsi con il Progetto Individuale dello studente; (art. 6 D.Lgs. n. 66 /2017).
- in accordo e con la compresenza degli insegnanti può intervenire nella conduzione di piccoli gruppi di studenti per la realizzazione del processo di integrazione sociale e di sensibilizzazione alla diversità;
- in accordo con la scuola e la famiglia solo in casi eccezionali che dovranno essere documentati, comunicati e concordati con il referente dell'Amministrazione provinciale, opera in ambito extrascolastico al fine di migliorare l'autonomia dello studente nel suo contesto di vita.
- sulla base di quanto stabilito nel PEI/PdV, in accordo con il docente specializzato, può affiancare lo studente nell'attività di alternanza scuola-lavoro presso le aziende convenzionate con l'istituzione scolastica;
- garantisce l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione anche durante lo svolgimento degli esami di Stato (art. 20 D.Lsg. n. 62/2017) se previsto nel documento del 15 maggio. Non è previsto alcun compenso aggiuntivo, in quanto le ore previste per l'assistenza durante gli esami di Stato vanno decurtate dal monte ore complessivo.
- instaura un rapporto significativo con la famiglia e partecipa ai colloqui con la stessa;
- partecipa agli incontri previsti per la formulazione del PEI, qualora sia stato nominato entro la data stabilita per gli incontri di stesura dello stesso;



- partecipa agli incontri del Consiglio di Classe per programmare attività ed interventi che coinvolgono lo studente disabile (art.13 dell'Accordi di programma per l'integrazione scolastica, sociale ed extrascolastica degli studenti con disabilità della Provincia Barletta-Andria-Trani).

Al fine di agevolare il coordinamento delle attività in favore degli studenti con disabilità gli educatori sono tenuti a seguire le sottoindicate modalità organizzative:

- registrare la propria presenza attraverso il badge elettronico consegnato dalla segreteria ad ogni singolo educatore all'inizio dell'incarico da riconsegnare poi alla scadenza del contratto;
- consegnare i fogli mensili di presenza all'Amministrazione Provinciale nei tempi indicati nella convenzione;
- coordinare la propria attività di assistenza con quella del docente specializzato attraverso un confronto continuo.

Assistenza di base

L'assistenza di base agli studenti disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92.

Nel sistema vigente l'assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato.

Il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli studenti con disabilità collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica. Tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici rientra l'ausilio materiale agli studenti con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo



spostamento nei locali della scuola.

Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli studenti con disabilità per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dello studente disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (nota MIUR Prot. n.339 del 30 novembre 2001).

Il personale ATA

Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle iniziative formative in coerenza con i profili professionali, al fine di sviluppare competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. (art. 13 D.lsg. n. 66/2017). Inoltre, può far parte, eventualmente, del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione.

GLI (Gruppo di Lavoro per l'inclusione)

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il Dirigente Scolastico (Art.9 D.Lvo n. 66/2017) nomina e presiede il GLI composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente dal personale ATA, nonché da specialisti dell'Azienda sanitaria locale del territorio. Il GLI ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI/PdV.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI/PdV, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Docente specializzato

L'insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dello studente con disabilità per favorirne il processo di inclusione. Non è pertanto l'insegnante dello studente con disabilità ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta.



In particolare l'insegnante specializzato:

- è contitolare della classe;
- prende visione della documentazione presente nel fascicolo personale dello studente tenuta dalla responsabile della documentazione;
- si confronta con gli insegnanti che hanno già lavorato con lo studente negli anni precedenti;
- nel primo consiglio di classe condivide le informazioni relative al profilo di funzionamento dello studente con disabilità e le strategie e metodologie da adottare;
- cura la comunicazione scuola-famiglia;
- instaura un clima collaborativo con i docenti curricolari per orientare e valutare il percorso didattico educativo dello studente;
- collabora con gli insegnanti curricolari e con il consiglio di classe affinché l'iter formativo dello studente possa continuare anche in sua assenza;
- favorisce e promuove un clima di classe di fattiva collaborazione;
- compila il registro elettronico di classe e personale con tempestività;
- è responsabile della stesura dei documenti relativi al processo di inclusione;
- si interfaccia con l'assistente all'autonomia e alla comunicazione;
- partecipa agli incontri con l'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM);
- cura la propria formazione e si impegna all'aggiornamento continuo.

Docente curricolare

La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l'intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni dello studente. (Linee Guida per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità, parte III, art. 2).

Il docente curricolare:

- si informa del profilo di funzionamento degli studenti con disabilità;
- concorda con il docente specializzato i momenti di didattica collettiva e individualizzata;



- elabora ed approva il PEI/PdV.

Famiglia

La famiglia svolge un ruolo fondamentale nell'inclusione. E' coinvolta fin sia nelle prime fasi di accertamento della condizione di disabilità da parte dell'INPS per poi integrarsi con l'Unità di Valutazione Multidisciplinare per la redazione del Profilo di Funzionamento e, sulla base di questo, collaborare poi nella redazione del Progetto Individuale con il competente Ente locale. (Art. 5 e art. 6 D.Lgs. n. 66/2017).

In conclusione è opportuno che nel corso dell'anno scolastico la famiglia, guidata e regolarmente aggiornata dal docente specializzato, offra al Consiglio di Classe una collaborazione costante e costruttiva.

Scuola Polo per l'Inclusione

Il nostro Istituto, già C.T.I. (Centro Territoriale per l'Inclusione) è Scuola polo per l'Inclusione a seguito dell'individuazione con nota dell'USR per la Puglia prot. n. 4113 del 2 febbraio 2017). L'istituto è il riferimento territoriale con il compito di svolgere azioni di supporto e consulenza concreti per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione. In particolare, in base alla nota MIUR del 12.04.2018 prot. n. 847, coordina iniziative di:

- orientamento scolastico;
- individuazione e diffusione di modelli didattici e organizzativi ritenuti efficaci per i processi di inclusione;
- attività di informazione/formazione sia nei confronti del personale scolastico che degli stakeholder, in collaborazione con la scuola polo della formazione;
- consulenza e supporto nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- istituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione fra docenti e/o con personale di altra amministrazione (sanitario, sociale);
- proposte di ampliamento dell'offerta formativa per l'ambito territoriale anche in orario extra-curricolare (sportive e sociali);
- rilevazione dei bisogni formativi di ambito e valorizzazione delle professionalità anche in un'ottica di utilizzo in rete.